

**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMA 3, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. , PER LA FORNITURA, A NOLEGGIO (COMPRESIVA DELL'OPZIONE DI RISCATTO), DI CARRELLI PORTA LAMPADIE SPECIALI PER LA CRESCITA DEL MANTO ERBOSO ALL'INTERNO DELLO STADIO OLIMPICO DI ROMA**

**RA: 073\_20\_AD CIG: 8498538F67**

## **IL DIRIGENTE**

**VISTO** l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

**VISTO** lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

**VISTI** i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

**CONSIDERATA** la necessità rappresentata dalla Direzione "Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport" ("Direzione richiedente"), nella nota fornita, di incrementare la dotazione delle 4 lampade esistenti, dedicate all'accrescimento del manto erboso dello Stadio Olimpico, e fornite dall'operatore economico Stadium Grow Lighting B.V. (a valle di una procedura negoziata di gara), con ulteriori 3 unità (a noleggio), al fine di poter garantire la copertura totale del terreno di gioco, in considerazione dell'intenso utilizzo programmato per la stagione calcistica 2020/2021 in corso, tenendo altresì conto dell'avvicinamento agli Europei 2020, programmati per i mesi di Giugno e Luglio 2021 presso lo Stadio;

**PRESO ATTO**, sulla base della nota trasmessa dalla Direzione richiedente e dal Dott. Agr. Valeriano Bernardini:

- che tale necessità è stata confermata anche dalla UEFA;
- che, dal punto di vista tecnico, è stata evidenziata l'esigenza di dover disporre di un numero complessivo di n. 7 lampade, dotate tutte delle medesime caratteristiche tecniche legate al livello di servizio che sono in grado di offrire al manto erboso, ovvero la possibilità in particolare di interconnessione elettrica tra gli stessi carrelli portalampe e l'identica qualità di produzione di luce fotosintetica, utile alle specie erbose per la crescita determina un eguale risposta del tappeto erboso;
- che la caratteristica importante di manovrabilità dei carrelli stessi, che sono dotati di ruote sterzanti, consente un ottimale movimentazione all'interno dello stadio. Infatti, l'intensa programmazione determina continui spostamenti delle lampade e la ricollocazione veloce sul terreno di gioco senza rischiare di utilizzare lampade diverse, che non potrebbero interconnettersi tra di loro oppure non garantire la stessa qualità di luce fotosinteticamente attiva (la qualità di luce prodotta, se non possiede lo stesso range luminoso, determina

reazioni diverse del tappeto erboso manifestando soprattutto cromaticità diverse e discontinue);

- che si ritiene fondamentale l'utilizzo delle suddette unità fornite da SGL al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio anche in vista dell'impegno particolarmente prestigioso di UEFA Euro2020 e la sua relativa cerimonia d'apertura (che prevede puntuali prescrizioni da parte di UEFA);
- che la fornitura riveste carattere di estrema urgenza in quanto necessaria, in maniera imprescindibile, per garantire l'uniformità del trattamento del manto erboso dello Stadio e la corretta crescita dello stesso, elemento essenziale per garantire lo svolgimento dei numerosi impegni nazionali ed internazionali previsti allo Stadio Olimpico durante la stagione in corso;
- che le motivazioni su cui è fondata la scelta del suddetto operatore economico sono altresì le seguenti:
  - prove sperimentali svolte in collaborazione con istituti universitari hanno accertato la loro efficacia;
  - l'operatore economico è azienda leader specializzata nel settore (350 progetti in stadi di alto livello di tutto il mondo);
  - assistenza tecnica e agronomica con monitoraggio specializzato e accesso a portale internet dedicato, inclusi nel contratto di noleggio;
  - riscontro "estremamente" positivo con l'utilizzo delle lampade attualmente a disposizione fornite dall'operatore economico Stadium Grow Lighting B.V.;
- che, sotto il profilo economico, la soluzione di noleggiare n. 3 lampade dal medesimo operatore economico risulta più conveniente considerando l'opportunità offerta dall'operatore economico stesso di riscattare le stesse al termine del periodo di noleggio;
- che:
  - il costo del noleggio delle 3 lampade aggiuntive, per il periodo ottobre 2020 – aprile 2021, è pari ad Euro 50.419,00 (IVA esclusa), comprensivi del servizio di assistenza;
  - il costo dell'eventuale riscatto, al termine del periodo, è pari ad Euro 83.844,00 (IVA esclusa);
- che la previsione di un riscatto al termine del noleggio risulta anche conveniente sotto il profilo economico in un'ottica di ammortamento del bene, rispetto ad una prosecuzione del noleggio della fornitura.

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2026, che ammette la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ("Affido diretto") *"nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche"*

*sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni”;*

**PRESO ATTO** dell’offerta presentata dall’operatore economico Stadium Grow Lighting B.V. in data 14 Agosto 2020;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per derogare all’obbligo di costituzione della Garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, in quanto i prodotti richiesti vengono forniti direttamente dal produttore;

**ACCERTATA** la necessaria copertura finanziaria (RDA 27415);

#### **DISPONE:**

l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni sopra esposte, a favore dell’Operatore Economico:

Stadium Grow Lighting B.V.,

sede legale in Abr. Kroesweg 44, 2742 KX Waddinxveen, Paesi Bassi.

della fornitura a noleggio (comprensiva del servizio di assistenza) di 3 carrelli porta lampade speciali per la crescita del manto erboso all’interno dello Stadio olimpico di Roma, per il periodo ottobre 2020 – aprile 2021.

Al termine del periodo di noleggio la Stazione appaltante si riserva la facoltà di riscattare i 3 carrelli porta lampade.

L’importo massimo dell’affidamento è pari ad Euro 134.263,00 + IVA, così suddiviso:

- Euro 50.419,00 per il noleggio;
- Euro 83.844,00 per l’eventuale riscatto (non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante).

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.

Il costo della spedizione, in caso di mancato riscatto, è a carico di Sport e salute. In tal caso, Sport e salute sarà tenuta altresì a versare una fee di Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per il noleggio incremento di una settimana lavorativa per consentire a questa Stazione appaltante di organizzare la spedizione.

Il pagamento del corrispettivo del noleggio sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dall’operatore economico, secondo le modalità di seguito evidenziate:

- Trimestrale anticipato per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre: a seguito della formalizzazione dell’affidamento e previo invio di fattura;
- Bimestrale anticipato per i mesi di Gennaio e Febbraio: a partire dal mese di Gennaio previo invio di fattura;
- Bimestrale anticipato per i mesi di Marzo e Aprile: a partire dal mese di Marzo previo invio di fattura.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

L’operatore economico affidatario dovrà dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e produrre la documentazione a comprova (laddove compatibile con l’ordinamento della nazione di residenza) essendo operatore estero.

L'affidamento si intenderà efficace solo a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

In considerazione dell'estrema urgenza, e della necessità di dare avvio all'esecuzione anticipata della fornitura, alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, si provvederà con le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»" (Decreto Semplificazioni).

Il pagamento sarà condizionato all'esito positivo di tali verifiche; qualora a seguito del controllo l'operatore economico affidatario risulti privo dei predetti requisiti si procederà alla revoca dell'affidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle competenti Autorità.

Per l'affidamento in oggetto sussistono i presupposti per derogare all'obbligo di costituzione della Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, in quanto i prodotti richiesti vengono forniti direttamente dal produttore.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Acquisti".

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Marketing e Business Development".

Per quanto sopra si sottopone alla firma la Lettera di affidamento che sarà trasmessa all'operatore economico affidatario.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»", la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di comunicazione dell'affidamento all'operatore economico affidatario.

**II DIRETTORE ACQUISTI  
GENNARO RANIERI**

